



# Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154  
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it  
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205  
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c\_h883

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 del 29/07/2020

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE  
E DELLE DETRAZIONI – ANNO 2020**

L'anno **2020** il giorno **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **18:30**, nella collegamento telematico, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Straordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| MORSELLI BENIAMINO  | Presente |
| CHILESI BARBARA     | Presente |
| DALBENI ANDREA      | Presente |
| MARCONCINI FEDERICA | Presente |
| MODENA PATRIZIA     | Presente |
| SPIRITELLI LAURA    | Presente |
| MANTOVANI DEBORA    | Presente |
| ARVATI MASSIMO      | Presente |
| MONTANARINI PAOLO   | Presente |
| DAL BOSCO DAVIDE    | Presente |
| FALCONE MATTEO      | Assente  |
| BROGLIA SIMONE      | Presente |
| GUASTALLA GIULIANO  | Presente |
| SPERINGO ALFONSO    | Presente |
| CURTO VINICIO       | Assente  |
| BORDINI PAOLO       | Presente |
| LUISI PIERLUIGI     | Presente |

PRESENTI: 15    ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza, con svolgimento in modalità telematica, con funzioni di Segretario Comunale la **Dott.ssa Maria Livia Boni**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Morselli Beniamino** nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea, i cui componenti sono collegati telematicamente, a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO CHE** l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto:

- al comma 738 l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ai commi da 739 a 783 la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in vigore dal 01.01.2020;

**PRESO ATTO** che il comma 740 dell'art. 1 della sopra citata Legge n. 160/2019 stabilisce che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, mentre non costituisce presupposto dell'imposta il possesso dell'abitazione principale, o assimilata, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**RILEVATO** che l'art. 1 della Legge 160/2019 prevede inoltre al comma 744 che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota dello 0,76 per cento;

**CONSIDERATO** che l'art. 1 della sopra citata Legge n. 160/2019 prevede inoltre:

- ai commi 745 e 746 le modalità per il calcolo della base imponibile dell'imposta per i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli;
- ai commi da 748 a 755, le aliquote di base applicabili e le possibilità per il comune di aumentare o diminuire tali aliquote con delibera del consiglio comunale;

**PRESO ATTO** che l'aliquota di base:

- per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è pari allo 0,5 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento e il comune può aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e il comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e il comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale, e diversi da quelli rientranti nelle altre tipologie è pari allo 0,86 per cento e il comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**CONSIDERATO** che l'art. 1 della già citata Legge n. 160/2019:

- al comma 755 prevede che i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento, di cui al comma 754 fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata nell'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della L. 208/2015;
- al comma 756 dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della norma;
- al comma 757 prevede che, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi precedenti, la delibera di approvazione deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile sul portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune, di

elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

**PRESO ATTO** che la risoluzione 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

**ATTESO** che, ai sensi dell'art. 1 comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020 per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote di base previste dal comma 748 al comma 754 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;

**PRESO ATTO** che l'art. 1 comma 777 prevede che, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono regolamentare determinati aspetti della disciplina dell'imposta;

**CONSIDERATO** che il Regolamento Comunale prevede che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**RILEVATO** altresì che:

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, sono state disposte, con successivi provvedimenti normativi, una serie di misure di contenimento che hanno determinato la chiusura e la sospensione forzata di molte attività economiche con inevitabili riflessi sul tessuto produttivo della città;

**RITENUTO**, al fine di sostenere le attività commerciali fortemente penalizzate dalle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, di prevedere particolari agevolazioni sia per i proprietari, titolari di partita I.V.A., di unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 e C/3 nelle quali svolgono la loro attività, sia per i proprietari di unità locate, sempre censite in categoria C/1 e C/3, che stipulano con i propri inquilini accordi registrati per la riduzione del canone di locazione annuale;

**RITENUTO** altresì di prevedere agevolazioni anche per i proprietari di unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività sportiva, censite nella categoria catastale D/6, e alle unità immobiliari, censite nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

**VISTI** inoltre i decreti legge:

- n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- n. 34 del 19 maggio 2020, in attesa di conversione, che all'art. 177 stabilisce che In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa: agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché' immobili degli stabilimenti termali, agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari

siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

**CONSIDERATO** che:

- il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**RITENUTO** pertanto di deliberare per l'anno 2020 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:

- aliquota ordinaria pari all'**1,10 per cento**, applicabile a tutti gli immobili ad eccezione di quelli indicati nelle casistiche seguenti:
- aliquota pari allo **0,63 per cento** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le sue pertinenze. Si intende per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.  
La medesima aliquota si applica anche all'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- aliquota pari allo **0,60 per cento da applicare sul 100% della base imponibile** per le unità immobiliari ad uso abitativo e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica.  
La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata dal contribuente attraverso l'apposito modulo da consegnare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata.
- aliquota pari allo **0,50 per cento** per gli alloggi e loro pertinenze, regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;
- aliquota pari allo **1,10 per cento** per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe" e C/3 "Laboratori" utilizzate da soggetti titolari di partita I.V.A. per l'esercizio della propria attività che non rientrino nelle casistiche successive;
- aliquota pari allo **1,00 per cento** per i proprietari di unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe" e C/3 "Laboratori", locate a soggetti titolari di partita I.V.A., che accordano al conduttore una riduzione del canone di locazione annuo pari o superiore al 25%. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2020, apposita comunicazione all'ufficio tributi alla quale dovrà essere allegato l'accordo registrato di riduzione del canone;
- aliquota pari allo **0,90 per cento** per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozzi e botteghe" e C/3 "Laboratori" nelle quali il proprietario, titolare di partita I.V.A. esercita la propria attività e che, nel corso del 2020, a causa delle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, ha sospeso la propria attività per un periodo almeno superiore a 30 giorni. Il contribuente che

intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2020, apposita comunicazione all'ufficio tributi;

- aliquota pari all'**1,1 per cento** per le unità immobiliari di categoria D che non rientrino nelle fattispecie successive;
- aliquota pari allo **0,76 per cento** per le unità immobiliari censite nelle categorie D/6 (*fabbricati e locali per esercizi sportivi*), nelle quali il proprietario esercita la propria attività e che, nel corso del 2020, a causa delle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, ha sospeso la propria attività per un periodo almeno superiore a 30 giorni. L'agevolazione si applica anche ai proprietari di unità locate, censite nelle categorie D/6, che accordano al conduttore una riduzione del canone di locazione annuo pari o superiore al 25%. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2020, apposita comunicazione all'ufficio tributi alla quale, in caso di locazione, dovrà essere allegato l'accordo registrato di riduzione del canone;
- aliquota pari allo **0,76 per cento** per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali D/2 e immobili degli agriturismo, degli affittacamere per brevi soggiorni, dei bed & breakfast e dei residence a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che, nel corso del 2020, a causa delle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, hanno sospeso la propria attività per un periodo almeno superiore a 30 giorni. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2020, apposita comunicazione all'ufficio tributi.  
Tale misura si aggiunge a quanto già contenuto nell'art. 177 - *Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico* - del D.L. 19/05/2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) che recita: "1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate";
- aliquota pari allo **0,10 per cento** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);
- aliquota pari allo **1,10 per cento** per le aree fabbricabili;
- aliquota pari allo **0,96 per cento** per i terreni agricoli.  
I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3, del citato D. Lgs. n. 99/2004 sono esenti dall'imposta;
- aliquota pari allo **0,10 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

**PRESO ATTO** che la suddetta differenziazione consente di:

- sostenere le attività fortemente penalizzate dalle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19;
- di sostenere le categorie sociali più disagiate mediante una aliquota agevolata per gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. di Mantova;

**RITENUTO** altresì di prevedere che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.

La detrazione stabilita per l'abitazione principale si applica anche all'imposta dovuta:

- per gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;
- per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**PRESO ATTO** inoltre che l'art. 1 della già citata Legge n. 160/2019 stabilisce al comma 767 che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**CONSIDERATO** che:

- il D.L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in Legge 17.07.2020 n. 77, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 entro il 30 giugno 2020;
- in virtù dell'abrogazione del comma 779 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 è applicabile l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, il quale dispone che il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dunque entro il 30 settembre 2020;

**CONSIDERATO** altresì che la minore entrata derivante dalle agevolazioni e riduzioni di aliquote previste è compensata, fatto salvo il riscontro in sede di verifica degli equilibri di bilancio:

- dall'operazione di rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti;
- dal maggiore introito derivante dall'abolizione ristoro TASI occupanti, conseguente alla riduzione operata sul Fondo di solidarietà comunale 2020;

**ACQUISITI** gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali intitolato "pareri dei responsabili dei servizi", approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dalla Legge 07.12.2012, n. 213 dal Responsabile dell'Area Finanziaria-Personale-Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità comunale;

**DATO ATTO** che la presenza del Sindaco e dei Consiglieri è avvenuta mediante videoconferenza a mezzo piattaforma GoToMeeting, con conseguente accertamento, da parte del Segretario Comunale, dell'identità personale dei partecipanti e dei voti espressi, secondo le modalità di cui al decreto sindacale n. 8652 del 26.05.2020;

**CON VOTI** favorevoli n. 11, espressi nelle forme di legge oltre che di quanto disposto con decreto sindacale n. 8652 del 26.05.2020, astenuti nessuno e contrari n. 4 (consiglieri Luisi, Guastalla, Speringo e Bordini) su n. 15 consiglieri presenti e n. 15 votanti;

### **DELIBERA**

- 1. DI STABILIRE**, per l'anno **2020**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU):

|   |  |
|---|--|
| <b><u>1,10 per cento</u></b>  | Aliquota ordinaria   |
| <b><u>0,63 per cento</u></b>  | <p>per l'abitazione principale censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le sue pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.</p> <p>Si intende per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>La medesima aliquota si applica anche all'unità immobiliare, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata</p> |
| <b><u>0,60 per cento</u></b><br><b><u>Da applicare sul 100% della base imponibile</u></b> | <p>per le unità immobiliari ad uso abitativo, e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata dal contribuente attraverso l'apposito modulo da consegnare all'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificati i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata</p>  |
| <b><u>0,50 per cento</u></b>  | per gli alloggi, e le loro pertinenze, regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale   |
| <b><u>1,10 per cento</u></b>  | per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 " <i>Negozi e botteghe</i> " e C/3 " <i>Laboratori</i> " utilizzati da soggetti titolari di partita I.V.A. per l'esercizio della propria attività, che non rientrano nelle casistiche successive  |
| <b><u>1,00 per cento</u></b>  | per i proprietari di unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 " <i>Negozi e botteghe</i> " e C/3 " <i>Laboratori</i> ", locata a soggetti titolari di partita I.V.A., che accordano al conduttore una riduzione del canone di locazione annuo pari o superiore al 25%. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              | dicembre 2020, apposita comunicazione all'ufficio tributi alla quale dovrà essere allegato l'accordo registrato di riduzione del canone   |
| <b><u>0,90 per cento</u></b> | per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C/1 "Negozii e botteghe" e C/3 "Laboratori" nelle quali il proprietario, titolare di partita I.V.A., esercita la propria attività e che, nel corso del 2020, a causa delle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, ha sospeso la propria attività per un periodo almeno superiore a 30 giorni. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2020, apposita comunicazione all'ufficio tributi  |
| <b><u>1,1 per cento</u></b>  | per le unità immobiliari di categoria D che non rientrino nelle fattispecie successive  |
| <b><u>0,76 per cento</u></b> | per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali D/6 ( <i>fabbricati e locali per esercizi sportivi</i> ), nelle quali il proprietario esercita la propria attività e che, nel corso del 2020, a causa delle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, ha sospeso la propria attività per un periodo almeno superiore a 30 giorni. L'agevolazione si applica anche ai proprietari di unità locate, censite nelle categorie D/6, che accordano al conduttore una riduzione del canone di locazione annuo pari o superiore al 25%. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2020, apposita comunicazione all'ufficio tributi alla quale dovrà essere allegato l'accordo registrato di riduzione del canone   |
| <b><u>0,76 per cento</u></b> | per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali D/2 e immobili degli agriturismo, degli affittacamere per brevi soggiorni, dei bed & breakfast e dei residence a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che nel corso del 2020, a causa delle restrizioni derivanti dalle norme per la gestione dell'emergenza conseguente alla diffusione del COVID 19, hanno sospeso la propria attività per un periodo almeno superiore a 30 giorni. Il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2020, apposita comunicazione all'ufficio tributi.<br>Tale misura si aggiunge a quanto già contenuto nell'art. 177 - <i>Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico</i> - del D.L. 19/05/2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) che recita: "1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a |



|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | <i>condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”</i>  |
| <b><u>0,10 per cento</u></b> | per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce)  |
| <b><u>1,10 per cento</u></b> | per le aree fabbricabili   |
| <b><u>0,96 per cento</u></b> | per i terreni agricoli.<br>I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3, del citato D. Lgs. n. 99/2004, sono esenti dall'imposta  |
| <b><u>0,10 per cento</u></b> | per i fabbricati rurali ad uso strumentale   |
| <b><u>DETRAZIONI</u></b>     | <b><u>Euro 200,00</u></b> dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.<br>La detrazione si applica anche all'imposta dovuta:<br>- per gli alloggi, regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;<br>- per l'unità immobiliare, censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata |

2. **DI PROVVEDERE**, ai sensi dell'art. 1 comma 767, della già citata Legge n. 160/2019, ad inserire la presente deliberazione entro il 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze ai fini della pubblicazione che dovrà avvenire entro il 28 ottobre 2020;
3. **DI DICHIARARE** con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 2 (consiglieri Guastalla e Springo), contrari n. 2 (consiglieri Luisi e Bordini), espressi nelle forme di legge e secondo le modalità di cui al decreto sindacale n. 8652 del 26.05.2020, con votazione separata, su n. 15 consiglieri presenti e n. 13 votanti, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

---

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO  
Morselli Beniamino

*Documento firmato digitalmente*  
*(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Livia Boni

*Documento firmato digitalmente*  
*(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*